



CITTA' DI ALESSANDRIA
DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO
SERVIZIO COMMERCIO

OGGETTO: Alessandria Comune Turistico – Determinazione delle aperture domenicali, festive e straordinarie per gli esercizi commerciali per l'anno 2009.

IL DIRIGENTE

VISTI gli articoli 11, 12 e 13 del D.Lgs. 31/03/98 n° 114 che disciplinano gli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio;

VISTO l'art. 8 della Legge Regionale 12/11/99 n° 28 che fornisce indicazioni ai Comuni per la predisposizione dei criteri in materia di orari di apertura e di chiusura degli esercizi di vendita;

VISTO l'art. 5 del Regolamento di Polizia Annonaria approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 38 del 21/03/2007;

PRESO ATTO che con Deliberazione n° 184 del 17/11/03 il Consiglio Comunale ha proceduto alla candidatura del Comune di Alessandria per il riconoscimento di Comune Turistico e ha dato atto che la Città di Alessandria presenta i requisiti richiesti dalla Giunta Regionale con deliberazione n° 9-9082 del 16/04/03 relativa all'approvazione dell'elenco dei Comuni appartenenti agli ambiti Turistici;

VISTA la nota n° 42254 del 13/03/2008 della Provincia di Alessandria – Ufficio Turismo, con la quale si comunica che, ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte n° 9-9082 del 16/04/03, con Determinazione Dirigenziale n° 108 - N.P.G. 34839 del 03/03/2008, il Comune di Alessandria è stato iscritto nell'elenco dei Comuni Turistici della Provincia di Alessandria;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale 16/02/05 n° 412-5585 pubblicata sul Supplemento Ordinario n° 3 al B.U. n° 08, con la quale sono stati definiti i criteri per l'individuazione delle località ad economia Turistica e dell'arco temporale di maggiore afflusso turistico, ai fini della Determinazione dell'orario delle attività commerciali;

PRESI IN ESAME in particolare, gli articoli 2 e 3 della sopracitata Deliberazione che trattano del regime degli orari di apertura e di chiusura delle attività commerciali, in deroga alle prescrizioni di cui all'art. 11 del citato D.Lgs. n° 114/98;

RITENUTO che si tratti di una nuova ed importante opportunità, che consente di offrire una migliore occasione di accoglienza a tanti turisti che, sempre più numerosi scelgono Alessandria, come meta domenicale, in occasione delle varie manifestazioni organizzate in città;

DATO ATTO che con propria dichiarazione in data 20/02/2008 il Sindaco ha autocertificato che il Comune di Alessandria anche per l'anno 2008 possiede i requisiti per essere inserito nell'elenco dei Comuni turistici della Provincia di Alessandria, in base ai criteri di cui alla deliberazione della Giunta regionale del Piemonte n° 9-9082 del 16/04/03 e riconosciuti con Determinazione Dirigenziale n° 18 N.P.G. 30887 del 10/03/04 e cioè:

- Presenza sul territorio Comunale di un ufficio informazioni Turistiche;
- Almeno 150 posti letto in strutture ricettive unitamente ad almeno 5000 presenze turistiche all'anno;

SENTITE le associazioni di categoria più rappresentative delle imprese del commercio, di quelle artigiane, le organizzazioni locali dei consumatori e dei lavoratori dipendenti, nella riunione tenutasi il 14/01/2009, al termine della quale è scaturita una proposta di aperture domenicali, festive e straordinarie che tiene conto del maggiore flusso turistico in città e che si ritiene equilibrata;

RITENUTO di offrire questa possibilità a tutti gli operatori commerciali di Alessandria, che accresce ulteriormente il valore turistico del Comune di Alessandria;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267 – Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

VISTO l'art. 44 dello Statuto Comunale, approvato con deliberazione del C.C. del 26/06/2000 n° 50 e s.m.i.;

DISPONE

- Durante l'anno 2009 i titolari degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio possono liberamente determinare l'orario di apertura e di chiusura e hanno l'obbligo di rendere noto al pubblico l'orario adottato per il proprio esercizio mediante un apposito cartello o attraverso altri mezzi idonei di informazione.
- Con riferimento alla chiusura infrasettimanale, la stessa diventa facoltativa e non più obbligatoria.

- o Gli esercenti possono derogare dall'obbligo della chiusura domenicale e festiva nelle seguenti domeniche e festività di seguito indicate ritenute di maggiore afflusso turistico dell'anno 2009, che sono:

MESE	GIORNO	
MARZO	DOMENICA 8	Festa della donna
APRILE	DOMENICA 5	Apertura straordinaria
	DOMENICA 26	Apertura straordinaria
MAGGIO	DOMENICA 10	Apertura straordinaria
	DOMENICA 17	Borgo Rovereto (solo per gli esercizi ubicati nel Borgo Rovereto)
GIUGNO	VEN. 19 – SAB. 20	Aperture serali
LUGLIO	MERCOLEDI' 1	Aperture serali
	DOMENICA 5	1°Domenica saldi estivi
	VEN. 10 – SAB. 11	Aperture serali
SETTEMBRE	DOMENICA 6	Apertura straordinaria
	DOMENICA 27	Gagliaudo tra i mercanti
OTTOBRE	DOMENICA 4	Alè Chocolate
	DOMENICA 11	Festa del Cristo (solo per gli esercizi ubicati nel quartiere Cristo)
NOVEMBRE	DOMENICA 8	Fiera di San Baudolino
	DOMENICA 22	Apertura straordinaria
	DOMENICA 29	1°apertura periodo natalizio
DICEMBRE	DOMENICA 6	Apertura straordinaria
	MARTEDI' 8	Apertura straordinaria
	DOMENICA 13	Apertura straordinaria
	DOMENICA 20	Apertura straordinaria
	DOMENICA 27	Apertura straordinaria

- o Domenica coincidente con le manifestazioni celebrative locali e ricorrenti delle Circoscrizioni, dei Quartieri, dei Sobborghi limitatamente per i negozi ivi ubicati.

Ai sensi dell'art. 13 del Titolo IV del D.Lgs. 31/03/98 n° 114, le disposizioni sugli orari di vendita di cui alla presente Ordinanza non si applicano alle seguenti tipologie di attività:

- Le rivendite di generi di monopolio;
- Gli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e ai complessi turistici e alberghieri;
- Gli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade e nelle stazioni ferroviarie;
- Rivendite di giornali;
- Gelaterie e gastronomie;
- Rosticcerie e pasticcerie;
- Esercizi specializzati nella vendita di : bevande, fiori, piante e articoli da giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, video cassette, opere d'arte, oggetti di antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale, nonché le stazioni di servizio autostradali, qualora le attività di vendita previste dal presente comma siano svolte in maniera esclusiva o prevalente, e le sale cinematografiche.

La prevalenza dovrà essere dichiarata dal soggetto interessato e sarà determinata tenendo conto del fatturato annuo, quale risulta dall'ultima dichiarazione dei redditi.

• **Centri Commerciali**

L'orario di apertura e chiusura al pubblico dei centri commerciali deve essere osservato da tutte le attività, commerciali e non, che fanno parte dei centri stessi.

Le attività artigiane, agricole ed industriali esercenti la vendita al dettaglio osservano il regime degli orari stabilito per i negozi.

SANZIONI

La sanzione pecuniaria, prevista dall'art. 8 c. 2 bis della L.R. 28/1999, per i casi di violazione dell'obbligo di chiusura festiva e domenicale degli esercizi commerciali, è graduata, entro i limiti di legge compresi fra 500,00 e 20000,00 Euro, in relazione alla superficie di vendita degli esercizi, secondo i parametri indicati nella seguente tabella:

SUPERFICIE	SANZIONE EDITTALE
MQ.	EURO
ESERCIZI DI VICINATO ○ Fino a mq. 250	500,00
MEDIE STRUTTURE DI VENDITA ○ Da mq. 251 a mq. 400 ○ Da mq. 401 a mq. 900 ○ Da mq. 901 a mq. 2500	1500,00 per il limite massimo di superficie di mq. 400 4500,00 per il limite massimo di superficie di mq. 900 6000,00 per il limite massimo di superficie di mq. 2500
GRANDI STRUTTURE DI VENDITA ○ Da mq.. 2501 a mq. 6000 ○ Da mq. 6001 a mq.12000 ○ Da mq. 12001 a mq. 18000 ○ Oltre mq. 18000	10000,00 per il limite massimo di superficie di mq. 6000 15000,00 per il limite massimo di superficie di mq. 12000 19000,00 per il limite massimo di superficie di mq. 18000 20000,00

Gli esercenti di un esercizio di un settore alimentare che non garantiranno l'apertura al pubblico in caso di più di due festività consecutive, così come stabilito dalla presente Ordinanza, saranno puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 77,00 a Euro 465,00.

COMPETENZA SANZIONATORIA

La sanzione principale pecuniaria di cui all'art. 8 c. 2 bis e la sanzione accessoria della sospensione dell'attività di vendita nei casi di recidiva, di cui all'art. 8 c. 2 ter della L.R. 28/1999 sono irrogate dal Comune, nel quale hanno avuto luogo le violazioni, così come previsto dall'art. 22 c. 7 del D.Lgs. 114/1998.

Ai sensi della stessa disposizione del D.Lgs. 114/1998 i proventi per le violazioni di cui sopra spettano al Comune.

APPLICAZIONE DELLE SANZIONI

Si applicano le disposizioni in materia di sanzioni amministrative di cui al Capo I° della Legge 14/11/1981 n° 689 "modifiche al sistema penale".

La sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'attività di vendita nei casi di recidiva, di cui all'art. 8 c. 2 ter della L.R. 28/1999, si applica anche in caso di pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria.

La sanzione della sospensione si applica:

- a) nel caso in cui l'interessato si sia avvalso della facoltà di pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta, successivamente all'effettuazione del pagamento.
- b) Nel caso in cui l'interessato non si sia avvalso della facoltà di pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta, contestualmente al provvedimento di ordinanza ingiunzione di pagamento, ai sensi del richiamato art. 18 della Legge 689/1981.

ADEMPIMENTI

Copia dei provvedimenti con i quali sono irrogate le sanzioni pecuniarie e la sanzione accessoria della sospensione è trasmessa per opportuna conoscenza alla Direzione Regionale al Commercio e Artigianato.

DISPOSIZIONI FINALI

Il presente provvedimento sarà trasmesso all'Autorità di P.S. e al Corpo di Polizia Municipale per gli adempimenti di competenza.

La presente Ordinanza che annulla e sostituisce le precedenti in materia di orari di esercizi commerciali, entra in vigore immediatamente con la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n° 241 /1990 avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR entro il termine di 60 giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio comunale ovvero il Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine 120 giorni.

IL DIRETTORE
Ing. Nicola Sirchia